

## DETERMINAZIONE N. 22 del 10 Novembre 2017

Oggetto: Collocamento in quiescenza, liquidazione ferie non godute.

### IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la vigente legislazione regionale in materia pensionistica,  
Vista la l.r. n. 2/1962 e s.m.i.,  
Vista la legge regionale n. 10/2000,  
Vista la l.r. n. 21/2003, art. 20,  
Vista la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52, 98,  
Vista la l.r. n. 8/2016 art. 1,  
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 100 dell'1/settembre/2017, con la quale è stato disposto il collocamento in quiescenza e relativa cancellazione dai ruoli camerali del funzionario direttivo Sig. Gaglio Alessandro Marco, con riconoscimento del diritto a pensione, a decorrere dall'1/12/2017,  
Richiamata altresì la successiva determina n. 3 del 28/Settembre/2017 di conferimento provvisorio di pensione,  
Considerato che il dipendente per motivi di salute è assente in modo continuativo per un periodo prolungato a far data dal 29/8/2017, con relativi certificati di malattia prodotti dallo stesso, fino alla data del 30/Novembre p.v.,  
Visti i giorni di ferie del dipendente dell'anno corrente maturati e non ancora goduti,  
Visti gli artt. 14 del DPR. 395/1995 e 18 del DPR. 254/1999 che contemplano i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruiti,  
Vista la recente cornice normativa di riferimento sul diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, previsto dall'art. 36 della Costituzione:  
D.L. 95/2012 (art. 5) convertito in Legge 135/2012 (art. 5 comma 8) e successiva nota del Dipartimento F.P. n. 40033 dell'8/10/2012 che ha fornito alcune indicazioni ai fini delle corrette modalità applicative della nuova disciplina legislativa,  
Vista la sentenza del Tar. Campania, Napoli n. 2620 dell'11/5/2011,  
Vista la recente sentenza del Tar Calabria, Catanzaro, n. 376 del 7/3/2017 che ha affermato che la **monetizzazione** del congedo per ferie, oltre alle ipotesi di motivate esigenze di servizio, spetta al dipendente anche in ipotesi di mancata fruizione delle ferie per impossibilità derivante da causa a lui non imputabile come per **malattia**,  
con conseguente diritto del dipendente alla monetizzazione a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute,  
Considerato pertanto che nonostante il dato normativo restrittivo che si prefigge di reprimere il ricorso "incontrollato" alla monetizzazione delle ferie non godute, la sopravvenuta malattia del dipendente determina l'impossibilità derivante da causa non imputabile al ricorrente di godere dei giorni di congedo ordinario ad esso spettanti con il conseguente diritto dello stesso alla

monetizzazione,

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse, che s'intendono integralmente trascritte, di riconoscere al dipendente camerale Sig. Gaglio Alessandro Marco, collocato in quiescenza con decorrenza 1/Dicembre/2017 e cancellato in pari data dai ruoli camerali, il diritto dello stesso alla monetizzazione dei giorni di ferie pari a giorni 17;  
di provvedere pertanto al pagamento del relativo compenso, spettante a titolo sostitutivo, per ferie maturate e non godute a causa di malattia;  
il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 l.r. 9/2015 nel rispetto dei dati sensibili e personali di cui al d.lgs. 193/2003.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Alfio Pagliaro*